

## COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 43 DEL 21/07/2022

OGGETTO: MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATO IN VIA JACOPO FORONI - DITTA FEDERICA FRANCHINI - PRATICA EDILIZIA N.17213.

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

## All'appello risultano:

**GARDONI ALESSANDRO** Presente **BIGAGNOLI BRUNA** Presente **DAL FORNO MARCO** Presente Presente REMELLI ALESSANDRO PAON VERONICA Presente **BENINI FRANCA** Presente PEZZO CLAUDIO Presente **NOCENTELLI EVA** Presente **BANCHIERI SILVIA** Presente MENINI CESARE Presente PAROLINI ANDREA

Assente giustificato

PAROLINI SERENA Presente

VALBUSA VANIA Assente giustificato OLIOSI LEONARDO Presente TOSONI ANGELO Presente

BERTUZZI ENRICO Presente FOGLIA FEDERICA Presente

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. MENINI CESARE – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATO IN VIA JACOPO FORONI - DITTA FEDERICA FRANCHINI - PRATICA EDILIZIA N.17213.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Valeggio sul Mincio è dotato di Piano Regolatore Comunale costituito da:

- PAT Piano di Assetto del Territorio approvato nella Conferenza di Servizi decisoria con la Provincia di Verona e la Regione del Veneto in data 26.09.2013, ratificato con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1846 del 15.10.2013 pubblicata in data 05.05.2013 sul B.U.R. n. 94, e divenuto efficace in data 21.11.2013;
- PI Secondo Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2017;
- PI Terzo Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2021;

**Richiamati** gli art. 29, 30, 31, 32,33, 60 e 61 delle Norme Tecniche Operative del Terzo Piano degli Interventi che disciplinano gli interventi ammessi in Zona Territoriale Omogenea "A - Centri Storici", negli "Aggregati rurali di antica origine", e per gli "Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo," prevedendone la classificazione a mezzo di schede d'analisi che attribuiscono ad ogni edificio un grado di protezione a cui corrisponde un particolare tipo di intervento, e precisamente:

grado 1: restauro e risanamento conservativo

grado 2: ristrutturazione edilizia grado 3: demolizione e ricostruzione grado 4: demolizione senza ricostruzione;

#### Richiamati:

- l'art.29 ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "A" CENTRI STORICI- delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi in base al quale facenti riferimenti ai gradi di protezione 1, 2, 3,e 4, i suddetti gradi di tutela "si possono articolare in due livelli differenziati [...] che definiscono due possibili graduazioni di intervento per ciascuna categoria", applicando di norma la graduazione "A" di maggiore tutela, "salvo che il richiedente l'intervento possa giustificare con idonea documentazione, con una dettagliata relazione storico-filologica, l'applicazione della graduazione di minore tutela "B", previa approvazione da parte del Consiglio Comunale";
- l'art. 60 AGGREGATI RURALI DI ANTICA ORIGINE- comma 7 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi in base al quale "gli interventi ammissibili su ogni manufatto censito con le schede B sono disciplinati da gradi di protezione corrispondenti agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, definiti dall'art.3 del DPR 380/01, così come riportati nella normativa della zona "A" centro storico.
- l'art. 60 AGGREGATI RURALI DI ANTICA ORIGINE- comma 3 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi in base al quale " ad ogni edificio, in relazione alle caratteristiche architettoniche e storiche, viene assegnato uno dei seguenti gradi di protezione a cui corrisponde un particolare tipo di intervento" facenti riferimenti ai gradi di protezione 1, 2, 3,e 4, i suddetti gradi di tutela "si possono articolare in due livelli differenziati [...] che definiscono due possibili graduazioni di intervento per ciascuna categoria", applicando di norma la graduazione "A" di maggiore tutela, "salvo che il richiedente l'intervento possa giustificare con idonea documentazione, con una dettagliata relazione storico-filologica, l'applicazione della graduazione di minore tutela "B", previa approvazione da parte del Consiglio Comunale":

Visto che l'art. 31 - GRADO 2: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA prevede, quanto segue:

"Questo tipo di intervento è consentito per gli edifici schedati nelle apposite tavole grafiche di Pl. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono, in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/01, quelli che, pur prevedendo il recupero e la conservazione degli elementi sia esterni che interni dell'organismo edilizio preesistente aventi più significativa caratterizzazione e valore sotto i profili storico-architettonico, artistico-culturale e ambientale, sono rivolti anche a trasformarlo "mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".

Per tali edifici sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### Graduazione 2A

Riguarda unità edilizie per le quali, fatte salve le premesse generali, sono ammessi:

- a. interventi di risanamento e ripristino dell'involucro murario e del suo corredo decorativo;
- b. interventi di parziale sostituzione o rinnovo dell'impianto strutturale verticale interno;
- c. interventi di sostituzione e/o rinnovo parziale delle strutture orizzontali anche con modifiche alle quote d'imposta purché non comportino pregiudizio ai rapporti dimensionali, funzionali e architettonici caratterizzanti i piani interessati alle modifiche sia in rapporto all'interno che all'esterno;
- d. interventi di rinnovo, o sostituzione ed integrazione di impianti ed elementi distributivi verticali ed orizzontali;
- e. interventi di sostituzione delle strutture di copertura con il mantenimento delle quote di gronda e di
- f. interventi di risanamento, trasformazione e integrazione di impianti igienico sanitari e tecnologici, secondo i criteri già previsti all'art. 29, atti a adeguare l'edificio alle destinazioni d'uso compatibili con l'assetto derivante dalla ristrutturazione.

Dagli interventi ammessi con la graduazione 2A sono comunque esclusi quelli di totale svuotamento e

rifacimento interno dell'edificio preesistente con la sola conservazione del suo involucro esterno. In ogni caso deve essere prevista la rimozione degli eventuali elementi superfetativi.

#### Graduazione 2B

Riguarda unità edilizie per le quali sono ammessi:

a. interventi fino al completo rinnovamento dell'organismo preesistente del quale va comunque mantenuto inalterato l'ingombro planimetrico e volumetrico, gli allineamenti ed i caratteri formali ed ambientali in genere e salvo anche il recupero ed il riutilizzo, anche a livello di semplice inserto e/o reperto, di eventuali elementi originari di valore decorativo, storico, culturale o ambientale."

**Dato atto** che il medesimo art. 31 delle NTO, per il passaggio di grado al livello 2B stabilisce testualmente che "A questa graduazione si potrà giungere per quegli organismi edilizi che, comunque inseriti in un contesto di interesse ambientale e decorativo, sono stati già oggetto di interventi radicali e globali di trasformazione soprattutto interna, oppure non presentino particolari aspetti di pregio architettonico e decorativo rispetto il contesto ambientale di riferimento, oppure presentino carenze strutturali importanti e diffuse tali da richiedere interventi sostanziali di messa in sicurezza che ne alterino le originali caratteristiche."

Vista la richiesta di Riduzione del Grado di Protezione allegata all'istanza di Permesso di Costruire n.17213 acquisita al prot.n.26642 del 15.12.2021, formulata dalla Sig.ra Federica Franchini, residente a Valeggio sul Mincio, finalizzata alla riduzione del grado di protezione dell'edificio residenziale esistente ubicato Via Jacopo Foroni, e che afferisce all'immobile catastalmente censito al NCEU al foglio 27 mappale 310 subalterno 1, attualmente schedato nel fascicolo "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici", tav.13 3c T7 del 2008;

**Dato atto** che l'intervento di ristrutturazione proposto con l'istanza di Permesso di Costruire sopra citata, e relativo all'immobile censito al NCEU al foglio 27 mappale 310 subalterno 1, afferisce alla graduazione 2 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, e che al fine della modifica dei gradi di protezione deve essere dimostrato che il fabbricato oggetto di richiesta sia già stato oggetto di interventi radicali e globali di trasformazione soprattutto interna, oppure non presenti caratteristiche decorative di pregio, o presenti carenze strutturali importanti e diffuse tali da richiedere interventi sostanziali di messa in sicurezza che ne alterino le originali caratteristiche;

Considerato che, da come si evince dalla tavola 13 3C T7 relativa alla "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici", del 2008 per gli edifici di graduazioni di tipo 2, gli interventi dovranno attenersi alle norme di carattere generale ed alle caratteristiche edilizie previste dal PRG per la zona A, ovvero dal PI 3 vigente per la zona A e relativo prontuario della qualità architettonica;

Vista la relazione filologica acquisita in atti al prot. 26642 del 15.12.2021, dalla quale si evince che:

- al fabbricato, catastalmente censito al NCEU al foglio 27 mappale 310 subalterno 1 schedato nell'elaborato "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici" è attribuito il grado di protezione 2A;
- il fabbricato assume la consistenza di parte di una cortina edilizia lungo Via Jacopo Foroni con destinazione d'uso laboratorio da trasformarsi in residenza:
- stante le carenze strutturali delle porzioni di corpo di fabbrica, come attestato nella relazione filologica allegata alla presente deliberazione, hanno subito nel corso degli anni delle alterazioni interne e di finitura esterne che ne hanno variato la distribuzione originaria, seppur mantenendo la facciata principale pressoché inalterata nelle caratteristiche formali e partitive;

**Dato atto** che il corpo di fabbrica attualmente sottoposto a grado di protezione 2, come dichiarato nella relazione filologica attinente la richiesta in oggetto:

- risulta far parte di un complesso edilizio che risulta presente nel catasto austriaco del 1898 e risale probabilmente alla seconda metà del XVII secolo;
- comprende una corte che insieme all'edificio versa in condizioni di degrado, stante alcuni rimaneggiamenti che hanno sostanzialmente mutato la natura e la struttura originaria dell'epoca, preservandone però l'aspetto e la conformazione esterna dei prospetti;
- l'ultimo intervento di rifacimento della copertura risale al 1995, e la stessa risulta ancora oggi in buono stato tale da essere mantenuta;
- presenta componenti edilizi dei solai e delle partizioni verticali di alcun pregio materico e formale che ne hanno compromesso l'originale impostazione a seguito di interventi interni non sensibili al contesto di pregio, come ad esempio la tamponatura mediante "ondulux" delle aperture sul prospetto interno che dà sulla corte;
- presenta strutture verticali in pietra e copertura composta da struttura portante e assito in legno;
- ammette come unici elementi di pregio conservati e da preservare le cornici delle aperture poste lungo i fronti esterni;

Rilevato che, come da documentazione fotografica allegata alla presente deliberazione, l'immobile in oggetto è collocato all'interno del centro storico con prospetti che si affacciano a nord su Via J.Foroni ed a sud verso la corte interna:

**Dato atto** che l'immobile in oggetto presenta le caratteristiche di un organismo edilizio che, seppur inserito in un contesto ambientale di interesse ambientale e decorativo, è stato oggetto di interventi radicali e globali di trasformazione soprattutto interna e non presenta al contempo particolari aspetti di pregio architettonico e decorativo rispetto al contesto ambientale di riferimento, caratteristiche tipiche degli edifici tutelati con graduazione di tipo 2b;

Atteso che gli interventi di graduazione di tipo 2b sono interventi che ammettono fino al completo rinnovamento dell'organismo esistente del quale va comunque inalterato l'ingombro planimetrico e volumetrico, gli allineamenti ed i caratteri formali ed ambientali, e che per eventuali interventi successivi alla richiesta di riduzione al grado di protezione dovrà farsi riferimento alle prescrizioni operative dell'art 36 delle NTO del PI n.3 vigente.

Considerato che la definizione di "rinnovo" è riscontrabile nell'art.29 comma 2 delle N.T.O. del PI 3 vigente, per cui lo stesso viene definito come intervento e o trattamento sugli elementi originari atto ad assicurarne continuità d'uso e che lo stesso può giungere fino al ripristino, questo escluso.

#### Considerato che:

- che lo stato attuale successivo agli interventi assentiti e già richiamati nelle preambolo e cosi' come descritti nella relazione filologica, per le porzioni di fabbricato classificati con grado di protezione 2A, denotano il mantenimento pressoché inalterato dell'ingombro planimetrico e gli allineamenti nel rispetto del tessuto formale edilizio preesistente, mantenendone l'assetto compositivo architettonico;
- come rilevato nella relazione filologica non si rileva la presenza di elementi di rilievo di finitura in relazione alla tradizione costruttiva se non nelle cornici delle aperture lungo i fronti prospettici:
- le valutazioni circa l'oggetto della richiesta e l'eventuale assenso alla riduzione di grado per la porzione di
  edificio considerata derivano dalla verifica documentale allegata in merito all'effettivo stato di conservazione e
  pregio dello stesso e dall'impostazione progettuale già assentita e descritta nella relazione filologica, senza
  considerare eventuali obiettivi progettuali specifici estrinseci alla richiesta e che saranno oggetto di istruttoria
  successiva:

**Ritenuto** pertanto che possa essere accolto il passaggio dalla graduazione 2A di maggior tutela, alla graduazione 2B, per la porzione di immobile catastalmente censito al NCEU al foglio 27 mappale 310 subalterno 1, attualmente schedato nel fascicolo "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici", tav.13 3c T7 del 2008, per la quale si ammettono interventi fino al completo rinnovamento dell'organismo preesistente;

Visto il DPR 380/2001;

Visto il Terzo Piano degli Interventi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2021;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

#### **DELIBERA**

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale ella presente deliberazione.
- 2. Di approvare per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, la variazione di grado di protezione per le porzioni di fabbricato catastalmente censiti al NCEU al foglio 27 mappale 310 subalterno 1, così come identificati nella tavola di progetto allegata alla presente deliberazione, attualmente schedati nel fascicolo "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici", tav.13 3c T7 del 2008, ubicati nel centro storico del Comune di Valeggio sul Mincio, sulla base della richiesta di riduzione di grado e degli elaborati allegati alla stessa, acquisita al prot. 26642 del 15.12.2021, formulata dalla Sig.ra Federica Franchini in qualità di proprietaria degli immobili in oggetto, come da documentazione depositata in atti, a firma dell'Architetto Luca Salvadori e di seguito elencata:
  - Richiesta di permesso di costruire per interventi di cui all'art 10 del DPR 380 diversi dai commi a), b) e c) finalizzati alla riduzione del grado di protezione;
  - Relazione filologica;
  - Tav.101 "Inquadramento generale\_Stato di fatto\_Piante, prospetti e sezioni";
  - Tav.102 "Comparativo Piante, prospetti e sezioni";
  - Tav.103 "Stato di progetto\_Piante, prospetti e sezioni";
- 3. Di prendere atto che la richiesta di modifica del grado di protezione allegata alla sopra citata istanza di Permesso di Costruire è così assentibile:
  - accolto il passaggio dalla graduazione 2A di maggior tutela, alla graduazione 2B, per le porzioni di fabbricato individuate nel fascicolo "Consistenza del patrimonio immobiliare Centri Storici", tav.13 3c T7 del 2008 e censito al NCEU al foglio 27 mappale 310 subalterno 1, per i quali si ammettono interventi fino al completo rinnovamento dell'organismo preesistente mantenendo pressoché inalterato l'ingombro planimetrico e gli allineamenti nel rispetto del tessuto formale edilizio preesistente della corte, oltre l'assetto compositivo architettonico come ravvisabile nella relazione filologica allegata;
  - eventuali interventi proposti successivamente all'assentita riduzione di grado saranno oggetto di valutazione in sede di istruttoria successiva, in ottemperanza delle prescrizioni operative dell'art 36 delle NTO del PI n.3 vigente anche al fine di garantire l'evidente miglioramento della qualità urbana e del tessuto edilizio nel quale i corpi di fabbrica sono inseriti;
- 4. Di demandare al responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata le verifiche tecniche di competenza e l'attuazione dei successivi conseguenti procedimenti abilitativi edilizi;

| 5. | Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 2000, n. 267 per consentire all'ufficio tecnico di procedere con l'istruttoria della pratica in oggetto. | 18 agosto |
|----|--|-----------|
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |
|    |  |           |

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2 UBICATO IN VIA JACOPO FORONI - DITTA FEDERICA FRANCHINI - PRATICA EDILIZIA N.17213.";

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "MODIFICA DEL GRADO DI PROTEZIONE
DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE E SCHEDATO CON GRADO DI PROTEZIONE 2
UBICATO IN VIA JACOPO FORONI - DITTA FEDERICA FRANCHINI - PRATICA EDILIZIA N.17213.",
sopra riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di
legge.

Inoltre, il Consiglio comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

## DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MENINI CESARE IL SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO